

**CITTA' DI ABANO TERME**

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **64** SEDUTA DEL **29/12/2020**Seduta pubblica di I<sup>a</sup> convocazione**O G G E T T O    TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19.30, in modalità videoconferenza, previa convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Assenti		Collegamento	
		Presenti	Giust.		Ingiust.
1) BARBIERATO FEDERICO	Sindaco				X
2) AMATO GIOVANNI	Consigliere				X
3) BIANCHIN GIUSEPPE	Consigliere				X
4) BOLLINO PAOLO	Consigliere				X
5) MEGGIOLARO KATIA	Consigliere				X
6) SPERANDII ANNA MARIA	Consigliere				X
7) PEGE LIDIA	Consigliere				X
8) MARAGOTTO FILIPPO	Consigliere				X
9) BOTTIN RAFFAELE	Consigliere				X
10) TONDELLO ALESSANDRA	Consigliere				X
11) PESCHIERA ISABELLA	Consigliere				X
12) MARTINATI CHIARA	Consigliere				X
13) TENTORI MAURIZIO	Consigliere				X
14) LAZZARETTO MONICA	Consigliere				X
15) LAZZARO MATTEO	Consigliere				X
16) CHIARELLI STEFANIA	Consigliere				X
22) ROSSANDA SILVIA	Consigliere				X

Partecipa alla seduta il Dott. SARTORE CARLO, Vicesegretario Comunale.

STEFANIA CHIARELLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio, presiede l'assemblea con l'aiuto degli Scrutatori Signori: MARAGOTTO FILIPPO, AMATO GIOVANNI, LAZZARETTO MONICA.

Risultano presenti in qualità di Assessori i Signori: POZZA FRANCESCO, BERTO ERMANNINO, BANO GIAN PIETRO, GALLOCCHIO VIRGINIA, POLLAZZI CRISTINA.

Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La seduta odierna è stata convocata in sessione ordinaria di prima convocazione con invito Prot. n. 44777 del 23.12.2020 e si è svolta in forma telematica mediante la piattaforma denominata Google Meet, secondo modalità disposte dal Presidente del Consiglio Comunale con proprio Decreto di Prot. gen. N. 44603 del 21.12.2020, ai sensi del D.L. 30 luglio 2020, n. 83 e del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125.

La trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g. ha inizio in presenza di n. 17 Consiglieri Comunali.

Il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della registrazione sonora del Consiglio Comunale (art. 14 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali).

Il presente argomento è stato comunicato in Conferenza Capigruppo Consiliari in data 21.12.2020 e discusso nella Commissione Consiliare Affari Generali (bilancio, trasparenza, innovazione, risorse umane, sicurezza, protezione civile, polizia locale) in data 22.12.2020.

Illustra la proposta di delibera l'Assessore ai Lavori Pubblici, Gian Pietro Bano.

Seguono gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che risultano dal file audio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

### **Richiamate**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23 dicembre 2019 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022 e Bilancio di previsione finanziario triennio 2020 - 2022", le successive variazioni approvate nel corso del presente esercizio e relativi Programma triennale delle Opere Pubbliche e Programma Biennale di Forniture e Servizi e aggiornamenti annuali, ai sensi dell'articolo 21, comma 6 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 4 febbraio 2020 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario in termini di competenza per il triennio 2020 – 2022 e in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2020" (comma 8 – art. 175 T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii)" e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del presente esercizio;

### **Richiamate, inoltre**

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 12 novembre 2019 ad oggetto: "*Approvazione del protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della Criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" in vigore a decorrere dal 17 settembre 2019 sottoscritto dalla Regione Veneto, dalle prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI e dall'UPI Veneto, valevole per tre anni;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), 2020/2022*”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 1 settembre 2020 ad oggetto: “*Approvazione del piano degli obiettivi e delle performance 2020*” e successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 1 ottobre 2020 ad oggetto: “*Integrazione del piano degli obiettivi e delle performance 2020*”;

**Premesso che**

- l’articolo 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) pubblicata in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, Supplemento Ordinario n. 87 del 1 gennaio 2014, e ss.mm.ii., ha istituito l’imposta unica comunale (I.U.C.) a far data dal 01 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI, quale componente dell’ imposta unica comunale (I.U.C.), destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, con contestuale soppressione della TARES (approvata dal D.Lgs. 201/2011);
- l’articolo 1, commi 651 e ss. della stessa Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) pubblicata in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, Supplemento Ordinario n. 87 del 1 gennaio 2014 e ss.mm.ii., in cui è evidenziato che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- l’articolo 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”;
- l’articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, nel dettare le norme per l’applicazione della tariffa asporto rifiuti, al comma 11 specifica che, in assenza del regolamento di cui al comma 6, si continuano ad applicare le discipline regolamentari vigenti;
- l’articolo 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” prevede l’approvazione del Piano Finanziario annuale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di servizio prescelto. Esso deve comprendere la descrizione delle modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, nonché la componente economico-finanziaria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, distinti in costi fissi e costi variabili.

La predetta norma prescrive che il Piano Economico Finanziario deve contenere:

- a) Il programma degli interventi necessari;
- b) Il piano finanziario degli investimenti
- c) La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e di strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

d) Le risorse finanziarie necessarie.

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito denominata ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti*” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

**Vista** la Deliberazione 31 ottobre 2019 nr. 443/2019/R/RIF “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” con cui ARERA approvava il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (denominato metodo MTR) per gli anni 2018 -2021;

**Dato atto** che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**Atteso** che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

**Dato atto** che la succitata Deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’articolo 6 che sulla base della normativa vigente, il Gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e,

in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Considerato** che il Piano Economico Finanziario (predisposto tenendo conto della normativa di settore) costituisce il necessario strumento economico che evidenzia i costi delle varie componenti del servizio sul territorio e definisce il complesso della spesa da coprire interamente con la tariffa che sarà corrisposta dai cittadini e dalle imprese;

**Atteso** altresì che la procedura di approvazione stabilita dalla Deliberazione ARERA citata, allo stesso articolo 6, prevede che l'Ente territorialmente competente (o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al soggetto Gestore) dopo aver ricevuto il PEF cosiddetto "grezzo" dal Gestore, provveda alla:

- 1) validazione del documento stesso mediante la verifica di completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario;
- 2) definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF, previsto dal metodo MTR;
- 3) redazione del cap. 4 della Relazione di accompagnamento al PEF;
- 4) assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili al fine di consentire le successive deliberazioni all'articolazione tariffaria;
- 5) trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato dei rifiuti (o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione) in coerenza degli obiettivi definiti, nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle pertinenti determinazioni, preso atto che spetta ad ARERA:
  - la possibilità di richiedere ulteriori informazioni agli Enti Gestori;
  - l'approvazione finale del PEF, dopo aver verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2;

**Atteso** inoltre che, fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**Preso atto** che

- l'Ente "*territorialmente competente*" è definito da ARERA nell'allegato A alla citata deliberazione, come "*l'Ente di governo dell'Ambito laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*";
- nel caso del Comune di Abano Terme, l'Ente di governo dell'ambito (cosiddetto EGATO) istituito ai sensi dell'articolo 3-bis del Decreto – Legge 13 agosto 2011 n. 138 (convertito in legge con

modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 14 settembre 2011 n. 148) che, nella Regione Veneto, coincide con il cosiddetto Consiglio di Bacino, così come definito dalla LR 52/2012.

**Evidenziato** tuttavia, che

- non essendo ancora operativo il Consiglio di Bacino Padova Centro, al quale il Comune di Abano Terme partecipa a seguito di convenzione sottoscritta in data 12 gennaio 2020 dai Comuni interessati (Comuni di Abano Terme, Albignasego, Casalserugo, Padova e Ponte San Nicolò) e trasmessa dal Comune di Padova in data 25/03/2020 (prot. Reg. nr.0011461/2020);
- che il Comune, per la verifica dei dati presentati da AcegasApsAmga SpA e per la determinazione di coefficienti sopra riportati si è avvalso (in questa fase di assenza di "operatività" del Consiglio di Bacino Padova Centro) del supporto dell'Ente di Bacino Padova 2.

**Visti**

- l'articolo 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2020.

**Rilevato** che

- l'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1 comma 27, lett. b) della Legge n. 208/2015 stabilisce che *"(...) a partire dal 2018, nella determinazione di costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (...)"* e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha elaborato e pubblicato l'8 febbraio 2018 le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013";
- come indicato nella nota metodologica allegata al D.M. 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

**Viste** le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

**Atteso** che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo

sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

**Richiamato** l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

**Dato atto** che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune, che si è avvalso della collaborazione dell'Ente di Bacino Padova 2, che ha provveduto alla validazione del PEF "grezzo" del Gestore e del PEF "grezzo" del Comune (Protocollo generale n. 0044604/2020 del 22 dicembre 2020);

**Visto** lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, nr. 443/2019/R/RIF da AcegasApsAmga SpA, in qualità di soggetto Gestore del servizio (così come definito dalla stessa Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF) acquisito agli atti (con Protocollo generale n. 0011845/2020 del 27 marzo 2020 e successive integrazioni Reg. nr.0020225/2020 del 12 giugno 2020) e, a seguito dell'attività istruttoria preliminare svolta dal Comune con la collaborazione dell'Ente di Bacino Padova 2, integrato con le voci inserite direttamente dal Comune (relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune), da cui risulta un costo complessivo di **€ 3.561.395**

**Preso atto** che il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio, predisposto dal soggetto Gestore AcegasApsAmga SpA, allegato al presente provvedimento (Allegato 1) è costituito come previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A della Deliberazione citata, dalle seguenti parti:

1. Beni, Strutture e Servizi ed Impianti disponibili e di terzi (articolo 18.2);
2. Programma e Piano finanziario degli investimenti, risorse finanziarie necessarie (articolo 18.2)
3. Modello gestionale e organizzativo (articolo 18.2)
  - 3.1 Allegati Tecnici
4. Livelli di qualità del servizio (articolo 18.2)
5. Appendice 1 – Tabella PEF (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)
6. Appendice 2 – Relazione di accompagnamento al PEF (articolo 18.3)
  - 6.1 Customer satisfaction
7. Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità (articolo 18.3)

**Preso atto** che il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio, è altresì costituito dall'elaborato predisposto dal Comune dove sono evidenziati i costi di sua competenza (Allegato 2) che consta degli elaborati, previsti dall'articolo 18 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF;

**Evidenziato** inoltre che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione

dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'articolo 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/RIF e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Dato atto** che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti;
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio;
- coefficiente di recupero della produttività;
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale;
- coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

**Dato atto** che si è proceduto con esito favorevole alla validazione dei suddetti piani finanziari mediante la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del Responsabile dell'Ufficio ambiente del Comune ed effettuata dall'Ente di Bacino Padova 2 (soggetto che ha effettuato la verifica tecnica del Piano) - acquista agli atti con protocollo generale n. 0044604/2020 del 22 dicembre 2020 (Allegato 3) da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

**Vista** inoltre la relazione di accompagnamento al PEF, redatta secondo lo schema dell'Appendice 2 della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 nr. 443/2019/R/RIF, comprensiva del capitolo 4 (valutazioni dell'Ente territorialmente competente) di competenza del Comune (Allegato 4).

**Dato atto** che "le risultanze del fabbisogno standard" del Comune di Abano Terme, determinate in base all'applicazione e alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali (adattate al contesto geografico, abitativo e infrastrutturale in cui è inserito il Comune di Abano Terme) in termini di "costo standard unitario" di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a **€/ton 428,63** moltiplicato per le tonnellate di rifiuti

prodotti e gestiti (a consuntivo 2018) pari a **13.083,619 ton** determina un fabbisogno standard finale pari a € **5.608.009,94** e che, confrontando tale valore con quelli previsti nel PEF 2020, si ottiene un costo unitario di € **271,19** per tonnellata di rifiuto prodotto, quindi inferiore all'importo del costo standard unitario più sopra specificato;

**Ritenuto** per quanto sopra di

- validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'articolo 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- di applicare i contenuti di cui al capitolo 4 "dell'Allegato 4".

**Ravvisata** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

**Atteso** pertanto che, sulla base del PEF 2020, oggetto del presente atto, a seguito dell'applicazione dei contenuti di cui al Capitolo 4 "dell'Allegato 4", risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020 è pari ad € 3.561.395 =IVA inclusa;

**Considerato** quanto detto sopra, al fine di calcolare l'importo complessivo del servizio da coprire con la TARI si (già comprensivo della detrazione delle voci relative al recupero dell'evasione, del contributo che il Comune prevede di ricevere dal MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per le scuole statali , previsto dall'articolo 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con Legge 28 febbraio 2008 n. 31) è pari a € 3.561.395 = IVA inclusa e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a

- € 1.964.849,00

mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari a

- € 1.596.546

**Richiamato** l'articolo 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*

**Viste**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato articolo 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 20 agosto 2020 con cui sono state determinate, in riferimento alla TARI 2020 le riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche, di cui alla Deliberazione ARERA 158/2020;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29 marzo 2019 con cui è stato approvato il PEF per il 2019 e sulla base del quale sono state determinate le tariffe dello stesso anno 2019 e da cui risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019 era stato previsto per un ammontare pari ad **€ 3.751.106,15**(comprensivo dell'addizionale provinciale);

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2020 con la quale è stata approvata l'applicazione per l'anno 2020 delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 e considerato che a seguito delle operazioni di bollettazione per l'anno 2020 l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa per l'anno 2020, risulta pari a € 842.212,88 di cui € 283.939,87 riferibili alle utenze domestiche ed €558.273,01 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile dopo l'applicazione delle riduzioni della tariffa è stato pari ad € 2.348.161,46 di cui € 1.222.355,87 attribuibili alle utenze domestiche ed € 1.125.805,59 a quelle non domestiche;

**Ritenuto** inoltre di dare evidenza del differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, per la determinazione del conguaglio che dovrà essere versato dai contribuenti a copertura del suddetto differenziale in quote di pari importo suddivise in tre annualità a decorrere dal 2021;

**Dato atto** che tale differenziale ammonta ad **€ 382.107,71** relativo alla sola componente dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa;

**Preso atto** che "l'Allegato 5" denominato "PEF 2020", redatto secondo le modalità e lo schema dell'Appendice 1 al MTR definito da ARERA, rappresenta il risultato finale della proposta del Gestore e delle determinazioni dell'Ente;

**Ritenuto** infine di trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentire l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (articolo 6.4 e ss. Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF

**Vista** la proclamazione del Sindaco del 27 giugno 2017 e i seguenti provvedimenti sindacali di assegnazione delle funzioni dirigenziali:

- il decreto di nomina a Segretario Generale Reggente (protocollo n. 34634 del 2 luglio 2017) del Dott. Fulvio Brindisi;
- il provvedimento del Sindaco, (protocollo n. 20616 del 3 giugno 2019) di assegnazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 16 ter comma 3 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, del 1° Settore – "Servizi Amministrativi", al Dott. Fulvio Brindisi, attuale Segretario Comunale come nominato con decreto prot. 34634 del 02/10/2017;
- il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 20607 del 3 giugno 2019, di assegnazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, del 2° Settore – "Servizi Finanziari" al Dott. Carlo Sartore, con decorrenza dal 1 giugno 2019;

- il provvedimento del Sindaco, Prot. n. 45925 del 22 dicembre 2017, di assegnazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art.110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dell'articolo 33 comma 4 dello Statuto Comunale e dell'articolo 15 bis del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, del 3° Settore – “Governo del Territorio” all'Arch. Leonardo Minozzi, con decorrenza dal 1 gennaio 2018;

**Visto che**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 comma 1 e articolo 97 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del 3° Settore – Governo del territorio – e Responsabile del servizio interessato;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario Generale, quale Dirigente del 2° Settore – “Servizi Amministrativi, Contabili e Sociali”;

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** il parere di presa d'atto del 23 dicembre 2020 del Collegio dei Revisori dei Conti;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**A seguito** della votazione della presente proposta di delibera, che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 17, Consiglieri votanti n. 11, astenuti n. 6 (Consiglieri Martinati, Tentori, Lazzaretto, Lazzaro, Chiarelli e Rossanda), voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno, resi per appello nominale e in modo palese mediante affermazione vocale-audio ed accertati secondo legge; avendo il Presidente del Consiglio proclamato l'esito della votazione:

### **DELIBERA**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2020, proposto dal Gestore, in allegato al presente atto (Allegato 1) che consta dei seguenti elaborati, previsti dall'art. 18 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 nr. 443/2019/R/RIF:
  - Beni, Strutture e Servizi ed Impianti disponibili e di terzi (articolo 18.2);
  - Programma e Piano finanziario degli investimenti, risorse finanziarie necessarie (articolo 18.2)
  - Modello gestionale e organizzativo (articolo 18.2)
  - Allegati Tecnici
  - Livelli di qualità del servizio (articolo 18.2)
  - Appendice 1 – Tabella PEF (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)
  - Appendice 2 – Relazione di accompagnamento al PEF (articolo 18.3)
  - Customer satisfaction
  - Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità (articolo 18.3)

3. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2020, predisposto dal Comune per i costi di sua competenza (Allegato 2) che consta degli elaborati, previsti dall'articolo 18 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF;
4. di prendere atto della validazione degli Allegati 1 e 2 di cui sopra effettuata dall'Ente di Bacino Padova 2 (ALLEGATO 3);
5. di approvare la Relazione di accompagnamento al PEF comprensiva del capitolo 4 (valutazioni dell'Ente territorialmente competente) (Allegato 4) e in particolare la definizione dei parametri /coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
6. di dare atto che nella determinazione del tributo per l'anno 2020 si dovrà tenere conto di:
  - addizionale provinciale del 5%;
  - contributo che il Comune prevede di ricevere dal MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per le scuole statali, previsto dall'art. 33 bis del D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito con Legge 28 febbraio 2008 n. 31;
7. di adottare il PEF 2020 costituito dagli allegati di cui al punto 5 e dall'Appendice 1 al MTR, comprensivo dei costi del Comune (Allegato 5);
8. di precisare che il PEF 2020, calcolato in base alle regole stabilite dal metodo MTR rispetta il limite di crescita di cui all'articolo 4.2 del metodo stesso (allegato A alla Deliberazione ARERA nr. 443/2019);
9. di trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentire l'approvazione definitiva da parte dell'Autorità stessa (articolo 6.4 e ss. Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF);
10. di disporre che copia del presente atto deliberativo sia trasmessa anche all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti;
11. di dare atto che il totale dei componenti il costo complessivo per il calcolo delle tariffe per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, per l'anno 2020, è pari a € 3.561.395,00 (*Euro tremilionicinquecentosessantunotrecentonovantacinque/00*) IVA inclusa e al netto dell'addizionale provinciale di cui al D.Lgs. 504/1992;
12. di dare atto che il fabbisogno finanziario per l'anno 2020 per il servizio in oggetto, pari a € 3.737.055,30 è composto dalla somma di € 3.561.395,00 – “Totale costi di gestione (fabbisogno corrente)” e di € 175.660,30 dell'addizionale provinciale di cui al D.Lgs. 504 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
13. di dare atto che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ammonta ad € 89.792,00 a favore del gestore;
14. di tenere conto di quanto indicato ai precedenti punti 12 e 13 per la determinazione del conguaglio che i contribuenti dovranno versare nel 2021;
15. di dare atto, inoltre, che il provvedimento di determinazione della Tariffa TARI, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, è già stato adottato dall'organo competente, II Settore “Servizi Amministrativi, Contabili e Sociali”, ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2020 e che eventuali conguagli verranno recuperati in sede di approvazione del PEF 2021 e tariffe 2021, con le modalità previste dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF.

**DOPO DI CHE DELIBERA**

di conferire alla presente deliberazione l'immediata esecutività, ai sensi dell'articolo 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di assicurare la continuità del servizio, con successiva separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno, astenuti n. 6 (Consiglieri Martinati, Tentori, Lazzaretto, Lazzaro, Chiarelli e Rossanda), su n. 17 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti, voti resi per appello nominale e in modo palese mediante affermazione vocale-audio, accertati secondo legge ed avendone il Presidente del Consiglio proclamato l'esito.

-----

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale all'indirizzo: [www.magnetofono.it/streaming/abanoterme/](http://www.magnetofono.it/streaming/abanoterme/)



Spett.le **Comune di Abano Terme**

**Arch. Leonardo Minozzi**  
Settore governo del territorio

Piazza Caduti, 1  
Abano Terme – PD

Padova, 21 dicembre 2020  
Prot. n. 568

**OGGETTO: Verifica e validazione del Piano Finanziario 2020.**

Come da richiesta della vostra Amministrazione comunale, si è proceduto alla verifica della coerenza della documentazione proposita da AcegasApsAmga spa per conto dell'A.T.I. e della rispondenza con i criteri dettati dal MTR.

La validazione dei dati si è basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, con i bilanci di esercizio 2017 e 2018 e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili al Comune. Per procedere all'analisi dei dati, oltre a un esame della documentazione predisposta dall'azienda (PEF "grezzo" e Relazione di accompagnamento), si è effettuata una verifica direttamente nella sede dell'azienda, in modo da poter avere accesso ai programmi della contabilità aziendale.

Innanzitutto, si è verificato che la scelta dei *driver* dei "costi comuni" (servizi amministrativi e finanziari, organi legali e societari, staff direzionale, servizi di gestione del personale, approvvigionamenti e acquisti, servizi informatici, ecc.) fosse coerente con quella già operata per gli altri servizi regolati gestiti dalla società e già passati al vaglio dell'Arera.

Poi, si sono verificati i dati di costo più specifici della gestione dei rifiuti e i *driver* di ribaltamento dei costi attinenti al servizio tra i vari Comuni che usufruiscono dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. Si è effettivamente verificato che i costi attribuiti da AcegasApsAmga a ciascun Comune per i singoli servizi facevano riferimento alle specifiche fatture per i servizi terziarizzati, oppure a un'articolata contabilità aziendale per centri di costo e infine, in certi casi, attraverso l'uso di *driver* ragionevoli e coerenti (kg di rifiuti, ore impegnate, km percorsi, ecc.).

Pur nelle difficoltà determinate dall'implementazione per la prima volta di questo nuovo metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa, si è verificato che **i dati dichiarati dall'azienda nel PEF "grezzo" risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali.**

Peraltro, in considerazione dell'affidamento con gara pubblica dei servizi in oggetto, si ritiene che nella predisposizione del PEF finale non si possa prescindere dai risultati della gara stessa e dai vincoli contrattuali che ne discendono. Si suggerisce quindi di applicare ai valori risultanti dall'applicazione del MTR una riduzione che consenta di riportare la quota del PEF ai valori del canone.

L'equilibrio economico e finanziario complessivo del gestore AcegasApsAmga e dell'A.T.I. non è al momento in discussione e non mostra sofferenze la gestione nel territorio del Comune di Abano Terme.

Ai sensi dell'articolo 1.2 della Delibera 57/2020/R/RIF di Arera, in quanto ente "dotato di adeguati profili di terzietà", come Ente di Bacino Padova 2 abbiamo verificato anche i dati contabili predisposti dal Comune stesso per le voci di propria competenza. Anche per il Comune la verifica si è basata sulla completezza e sulla coerenza con le fonti contabili ufficiali: rendiconto della gestione 2018, Libro inventari.

Per il Comune non è prassi adottare forme di contabilità analitica, che possano permettere sempre un riscontro tra la posta contabile e le attività svolte. Ma **anche per le attività svolte dal Comune di Abano Terme i criteri utilizzati per estrapolare i dati riferibili ai servizi sono risultati congruenti e ragionevoli, oltre che rispondenti ai criteri del MTR.**

Complessivamente, nel caso del Comune di Abano Terme non si manifestano problemi rispetto al limite di crescita delle "entrate tariffarie" (cioè dei costi a PEF) consentito dal MTR.

Distinti saluti.

*per l'Ente di Bacino Padova Due  
il funzionario responsabile*

*dott. Pietro Baroni*





# *Città di Abano Terme*

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

## **3° SETTORE – GOVERNO DEL TERRITORIO**

**UFFICIO PATRIMONIO, CONTRATTI E AMBIENTE**

**ALLEGATO “A” - ALLEGATO A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**DI CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_ DEL 22 DICEMBRE 2020**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020**

**(sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 al M.T.R. di cui alla Delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019)**

## **INDICE**

<b>1. Premessa</b> .....	3
<b>2. Relazione di accompagnamento al PEF</b> .....	4
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	4
2.2 Altre informazioni rilevanti.....	4
<b>3. Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal Gestore</b> .....	5
3.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	5
3.2 Dati tecnici e patrimoniali.....	5
3.3 Dati tecnici e di qualità.....	5
3.4 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	5
3.5 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia.....	5
3.6 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020.....	6
<b>4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente</b> .....	7
4.1 Attività di validazione svolta.....	7
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	7
4.3 Costi operativi incentivanti.....	8
4.4 Eventuale superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie.....	8
4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	8
4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	9
4.7 Quote del conguaglio recuperabile nei prossimi tre anni.....	10
4.8 Scelta degli ulteriori parametri.....	10

## 1. Premessa

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR, approvato con deliberazione 443/2019/R/RIF) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve tramettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni.

L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

L'Ente territorialmente competente nel territorio del Comune di Abano Terme è il "Consiglio di Bacino Padova Centro", costituito con convenzione sottoscritta in data 12 gennaio 2020 dai Comuni interessati (Abano Terme, Albignasego, Casalserugo, Padova e Ponte San Nicolò) ma non ancora pienamente operativo.

In considerazione della mancata operatività del Consiglio di bacino, l'Ente territorialmente competente è il Comune stesso, che nella validazione del PEF 2020, è stato coadiuvato dall'Ente di bacino Padova 2, di cui faceva parte.

Il Comune, in quanto responsabile diretto della gestione della TA.R.I. tributo e dei rapporti con l'utenza, ha predisposto il proprio piano economico finanziario (di seguito: PEF) composto dai seguenti elaborati:

- il PEF relativo ai propri costi secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Il Comune di Abano Terme, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ha un contratto di affidamento con Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto da RTI Acegas Aps Amga SpA, Terme Recuperi Srl, Sea Service Srl (P.IVA/C.f. 00117070326) a seguito di gara a evidenza pubblica del 23 novembre 2015 che riguardava i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, con affidamento del servizio in via d'urgenza in data 1 agosto 2016 e contratto n. 4602 sottoscritto in data 7 marzo 2018, con scadenza al 31 dicembre 2020, attualmente oggetto di proroga tecnica al 30 giugno 2021.

Per i servizi di trattamento e recupero il Comune riconosce ad AcegasApsAmga il pagamento, oltre il canone stabilito con gara, dei costi richiesti dai diversi impianti sulla base tariffe stabilite per le tonnellate effettive conferite.

Si evidenzia come l'affidamento dei servizi sia avvenuto tramite gara e, quindi, come riportato nella delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF *"i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l'efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato"* e che c'è la *"necessità di salvaguardare le clausole contrattuali esistenti"*.

In considerazione di quanto sopra esposto, nella predisposizione del PEF finale si è scelto di prendere atto di quello predisposto dal gestore, ma di incrociarne i dati con i dati contabili del Comune riferiti ai canoni contrattualmente stabiliti, oltre i quali non è ammissibile riconoscere altri importi.

La gestione della Tari tributo e dei rapporti con l'utenza, nell'anno 2018 (anno di riferimento per il metodo MTR di ARERA) è stata svolta (e continua ad essere svolta anche nell'anno corrente) dall'Ufficio Tributi del Comune di Abano Terme.

La presente Relazione di accompagnamento al PEF, in forma aggregata, è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in Appendice 2 al MTR (di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019) e ha lo scopo di coordinare la relazione del gestore AcegasApsAmga SpA (**ALLEGATO 1**) e dal Comune (**ALLEGATO 2**) per i servizi di rispettiva competenza, ma soprattutto di esplicitare nel capitolo 4 le valutazioni dell'ente territorialmente competente.

Entrambe le suddette relazioni illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e quelli desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. Le relazioni includono la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

## **2. Relazione di accompagnamento al PEF**

### **2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui agli analoghi capitoli delle Relazioni del gestore AcegasApsAmga Spa (Allegato 1) e del Comune (Allegato 2), per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

Si precisa che la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è attivata da prima della pubblicazione del MTR e quindi è stata considerata tra le attività di gestione dei rifiuti urbani.

Nel PEF 2020 non sono stati inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto il Comune non intende coprire i relativi costi con le tariffe.

### **2.2 Altre informazioni rilevanti**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore AcegasApsAmga Spa (Allegato 1 – 6. Appendice 2 – Relazione di accompagnamento al PEF – par.2.2.2) nel quale il gestore dichiara: *“che non vi sono situazioni giuridico-patrimoniali critiche (es. procedure fallimentari, concordati preventivi o altro); che non vi sono ricorsi pendenti o sentenze passate in giudicato”*.

### **3. Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui agli analoghi capitoli della Relazione del Gestore AcegasApsAmga Spa (Allegato 1–6. Appendice 2 – Relazione di accompagnamento al PEF) e del Comune (Allegato 2).

#### **3.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore AcegasApsAmga Spa. – 6. Appendice 2 – Relazione di accompagnamento al PEF – par. 2.2.1 segnalando che per il 2020 non sono previste variazioni di perimetro (PG) del servizio di gestione della TARI tributo.

L'unica variazione di perimetro è riferibile al costo per il ripristino ambientale della ex discarica di via Guazzi, un'attività che dal 2019 non è più a carico del Comune.

#### **3.2 Dati tecnici e patrimoniali**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui agli analoghi capitoli delle Relazioni del gestore AcegasApsAmga Spa (Allegato 1) e del Comune (Allegato 2).

#### **3.3 Dati tecnici e di qualità**

Non sono previste variazioni delle caratteristiche del servizio (QL).

#### **3.4 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo di cui agli analoghi capitoli delle Relazioni del Gestore AcegasApsAmga Spa (Allegato 1) e del Comune (Allegato 2).

Si integrano i contenuti delle suddette relazioni, evidenziando che nel PEF finale risultante dall'aggregazione dei due predisposti dal gestore e dal Comune, oltre che dalla scelta dei parametri indicati nel capitolo 4 della presente relazione, si sono aggiunti i dati degli oneri relativi all'IVA indetraibile per il Comune applicata sui costi del gestore per il servizio integrato dei rifiuti urbani.

In particolare, nella colonna dei costi del Comune si sono aggiunti:

- € 145.141 come oneri per IVA sui costi variabili di AcegasApsAmga;
- € 167.251 come oneri per IVA sui costi fissi di AcegasApsAmga

Inoltre, per rendere coerente il PEF con i dati contrattuali conseguenti alla gara di affidamento, si sono inseriti come detrazione ai sensi dell'articolo 4.5 del MTR € **116.188** nella colonna del gestore e il corrispondente valore dell'IVA nella colonna del Comune, pari a € **11.619**. Queste detrazioni corrispondono alla differenza tra il PEF predisposto dal gestore con il metodo MTR e i canoni contrattuali.

#### **3.5 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia**

Relativamente agli introiti/contributi provenienti dai Consorzi di filiera CONAI, o l'equivalente degli stessi in termini di ricavi da vendita dei materiali, il Comune ha previsto nel capitolato di gara e nel contratto conseguenti dei rimborsi forfettari da scomputare dal canone dei servizi per tutta la durata dell'affidamento.

Tale meccanismo prevede già in sé una forma di sharing dei proventi, infatti, resta a beneficio delle ditte appaltatrici ogni altro eccedente corrispettivo o contributo in merito.

Si evidenzia, infatti, che l'entrata forfettaria stabilita in sede di gara si colloca su valori simili al risultato del meccanismo di sharing previsto dal MTR.

### **3.6 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020**

Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale del PEF prima di procedere al calcolo delle tariffe degli utenti vanno sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge n. 248/2007, per un valore di € 16.279,51;
- le entrate per attività di recupero evasione, che quest'anno l'emergenza Covid-19 ha ridotto, per un valore di € 5.956,45.

Complessivamente le detrazioni al PEF ammontano a € 22.235,96.

## 4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

### 4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune, in considerazione della mancata operatività del “Consiglio di bacino Padova centro”, ha chiesto la collaborazione dell'Ente di Bacino Padova 2 per l'attività di validazione annuale sui dati trasmessi dal gestore sia riguardo all'anno a (2020), sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2018.

In particolare, l'Ente di Bacino Padova 2, come da comunicazione del 21 dicembre 2020 (protocollo reg. n. 0044604/2020 del 22 dicembre 2020) ha verificato la coerenza della documentazione proposta dal gestore AcegasApsAmga spa e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR. La validazione dei dati si è basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio 2017 e 2018 e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili al Comune.

Inoltre, si è verificato che i *driver* scelti per i “costi comuni” fossero coerenti con quelli scelti per gli altri servizi regolati e già passati al vaglio dell'Arera. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i driver di ribaltamento dei costi attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i vari Comuni che ne usufruiscono.

Pur nelle difficoltà determinate dall'implementazione per la prima volta di questo nuovo metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa, l'Ente di bacino Padova 2 ha verificato che i **dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali.**

L'Ente di bacino Padova 2 ha evidenziato che in considerazione dell'affidamento con gara pubblica dei servizi, ritiene corretto detrarre dal PEF elaborato dalle ditte la differenza tra questo e il canone conseguente alla gara.

Ai sensi dell'articolo 1.2 della Delibera 57/2020/R/RIF di Arera, in quanto ente “*dotato di adeguati profili di terzietà*” l'Ente di Bacino Padova 2 ha verificato e validato anche i dati contabili predisposti dal Comune stesso per le voci di propria competenza. Anche per il Comune la verifica si è basata sulla completezza e sulla coerenza con le fonti contabili ufficiali: rendiconto della gestione 2018 e Libro inventari.

Per il Comune non è prassi adottare forme di contabilità analitica, che possano permettere sempre un riscontro tra la posta contabile e le attività svolte. Ma i criteri utilizzati per estrapolare i dati riferibili ai servizi sono stati giudicati congruenti e ragionevoli, oltre che rispondenti ai criteri del MTR.

### 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione:

- il livello di efficienza;
- il miglioramento previsto della qualità;
- le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Visto che i servizi sono stati affidati a seguito di gara pubblica e che quindi “*i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l'efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato*”, per il coefficiente di recupero di produttività Xa è stato assegnato un valore pari a 0,1% per il 2020, il minimo ammissibile.

Inoltre, non essendo state previste modifiche al servizio, per il 2020 si è ritenuto di non prevedere variazioni ai livelli di qualità delle prestazioni (QLa) e delle attività gestionali (PGa).

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato calcolato al 1,6%.

Il PEF 2020 del Comune di Abano Terme, calcolato in base alle regole del MTR e alla scelta dei parametri indicati in questa Relazione, rimane significativamente inferiore al limite di crescita, come illustrato nella successiva tabella.

<i>rpi<sub>a</sub></i>	MTR	1,7%
Coefficiente di recupero di produttività - <i>X<sub>a</sub></i>	da -0,1 a -0,5	- 0,1%
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - <i>QL<sub>a</sub></i>	Max 2%	-
Coefficiente per le modifiche al perimetro gestionale - <i>PG<sub>a</sub></i>	Max 3%	-
Coefficiente per l'emergenza COVID-19 - <i>C19<sub>2020</sub></i>	(Facoltativo)	-
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe</b>		<b>1,6%</b>
Costi PEF 2019 - $\sum T_{a-1}$		3.586.029
Limite di crescita del PEF 2020		57.376
Costi PEF 2020 ammissibili nel rispetto del limite di crescita		<b>3.643.405</b>
Costi PEF 2020 - $\sum T_a$		<b>3.561.395</b>
Eventuale eccesso		-

Si evidenzia che sui costi finali è stato necessario applicare la riclassificazione tra i costi fissi e i variabili, perché i costi elaborati non rispettano la condizione prevista dall'articolo 3.1 del MTR.

Si evidenzia anche che il costo complessivo risulta ampiamente inferiore al fabbisogno standard. Se i **fabbisogni standard** per il Comune di Abano Terme indicano un costo di **€ 428,63 a tonnellata** di rifiuto urbano prodotto, con il **PEF 2020** risulta un **costo unitario di € 271,19** a tonnellata.

#### 4.3 Costi operativi incentivanti

Come indicato nella Relazione del Comune (Allegato 2), si evidenzia che nella voce **COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub>** (Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR) è stata inserita una riduzione di € 218.736, di pari importo al dato riportato nella voce CCD corrispondente al costo per il ripristino ambientale della ex discarica di via Guazzi riportato nel Bilanci consuntivo 2018 del Comune, ma che dal 2019 non è più presente.

#### 4.4 Eventuale superamento del limite della crescita annuale delle entrate tariffarie

Il PEF 2020 calcolato in base alle regole del MTR, rispetta il limite di crescita illustrato nel paragrafo 4.2.

#### 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

La componente a conguaglio per l'anno 2020 è data dalla differenza tra i costi effettivi rilevati nell'anno di riferimento (2017) come ridefiniti nelle sue componenti fisse e variabili dal MTR e i corrispondenti costi del 2018. Sulla base della metodologia di calcolo prevista all'articolo 15 del MTR, risulta che:

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili **RC<sub>TV</sub>** sarebbe pari a € -539.765
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi **RC<sub>TF</sub>** è pari a € 662.768

I dati del gestore evidenzerebbero quindi un conguaglio complessivo riferito al 2018 a favore del gestore stesso.

Sulla base dei dati comunicati dal gestore, si evidenzia che i costi totali relativi all'anno 2018 sono inferiori al benchmark di riferimento.

Per l'individuazione dei fattori di conguaglio indicati all'articolo 16 del MTR e riportati nella sottostante tabella, si è tenuto conto di:

- $\gamma_1$  : essendo la percentuale di raccolta differenziata già al livello degli obiettivi posti dalle normative nazionali e regionali, si è ritenuto di scegliere **il valore che massimizza il coefficiente di gradualità**;
- $\gamma_2$  : nel valutare l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, visti gli alti costi imposti al Comune per le attività di pretrattamento dei rifiuti riciclabili e la necessità di un maggiore impegno dell'azienda per favorire il miglioramento della qualità dei conferimenti da parte dell'utenza, si è ritenuto di scegliere **il valore che minimizza il coefficiente di gradualità**;
- $\gamma_3$  : il grado di soddisfazione degli utenti non è stato verificato con indagini specifiche nel territorio comunale, ma **non ci sono numeri significativi di reclami**, pertanto si è ritenuto di scegliere il valore che massimizza il coefficiente di gradualità.

	Parametri	Range di variazione		Valutazione	Valore scelto
		min	max		
$\gamma_1$	Valutazione raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata	-0,25	-0,06	elevata	<b>-0,06</b>
$\gamma_2$	Valutazione della performance riutilizzo/riciclo	-0,2	-0,03	insoddisfacente	<b>-0,2</b>
$\gamma_3$	Grado di soddisfazione degli utenti	-0,05	-0,01	positiva	<b>-0,01</b>
$\gamma$	Totale				<b>-0,27</b>
$(1 + \gamma_a)$	<b>Coefficiente di gradualità</b>				<b>0,73</b>

Per il parametro  $r$ , che rappresenta il numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio (fino a un massimo di 4 anni), si è scelto il valore pari a 1 anche in considerazione della prossima scadenza dell'affidamento.

Con l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione scelti, le componenti a conguaglio applicate al PEF 2020 diventano:

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili  $(1 + \gamma_a)RC_{TV}/r = \mathbf{\text{€ } -394.028}$
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi  $(1 + \gamma_a)RC_{TF}/r = \mathbf{\text{€ } 483.820}$

Complessivamente, si determinerebbe un conguaglio a favore del gestore di € 89.792.

Peraltro, si sottolinea che l'affidamento tramite gara e il correlato canone contrattuale non consente di applicare tale conguaglio.

#### 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* previsti all'art. 2 del MTR sono rappresentati da:

- il parametro  $b$ , fattore di *sharing* dei proventi, che può essere scelto nell'intervallo da 0,3 a 0,6;
- il parametro  $b(1+\omega)$ , fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi CONAI, dove  $\omega$  può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4.

Il parametro  $b$  scelto è pari a **0,6**.

Il fattore  $\omega$  scelto è **0,4** e quindi il parametro  $b(1+\omega)$  assume il valore di **0,84**.

Pur valutando positivamente l'impegno del gestore a massimizzare i proventi Conai e da vendita dei materiali oggetto di raccolta differenziata, la scelta di valorizzare questi parametri sui valori che massimizzano la decurtazione dei costi per il Comune e minimizzano la quota di profitto del gestore è dovuta a:

- la tradizionale totale decurtazione dei proventi CONAI (e simili) dai costi sopportati dal Comune;
- la presenza di significativi costi di pretrattamento di alcuni rifiuti riciclabili, che tendono ad annullare gli specifici proventi (motivazione analoga alla scelta del fattore  $\gamma_2$ ).

Peraltro, come già illustrato nel capitolo 3.2.1 della presente Relazione, si evidenzia che il contratto di affidamento prevede già un meccanismo di condivisione dei proventi da CONAI e di incentivo per la ditta appaltatrice al miglioramento delle raccolte differenziate, prevedendo un importo forfettario da detrarre dal canone per i servizi. L'importo a favore del Comune previsto dal contratto è leggermente inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei parametri illustrati in questo capitolo.

#### **4.7 Quote del conguaglio recuperabile nei prossimi tre anni**

Vista la decisione del Comune di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 di prorogare le tariffe 2019 per l'anno 2020, ai sensi dei commi 2.2<sup>ter</sup> e 2.3<sup>ter</sup> del MTR, le componenti a conguaglio sono:

- la quota di conguaglio relativa alla differenza di costi variabili  $RCU_{TV}$  è pari a € -1.113.775;
- la quota di conguaglio relativa alla differenza di costi fissi  $RCU_{TF}$  è pari a € 1.089.141.

Quindi, il conguaglio complessivo determinato dalla differenza tra il PEF 2019 e i costi ammessi per il PEF 2020, risulta pari a € **-24.634**.

Tali quote possono essere recuperate in tre anni, dal 2021 al 2022, con una quota annuale complessiva pari a € **-8.211**. Le specifiche componenti a conguaglio annuali da inserire nei futuri PEF saranno:

- la quota di conguaglio relativa ai costi variabili  $RCU_{TV2021, 2022, 2023}$  è pari a € -371.258;
- la quota di conguaglio relativa ai costi fissi  $RCU_{TF2021, 2022, 2023}$  è pari a € 363.047.

#### **4.8 Scelta degli ulteriori parametri**

Si ribadisce quanto riportato nel capitolo 3.2 della presente Relazione: per rendere coerente il PEF con i dati contrattuali conseguenti alla gara di affidamento, si sono inseriti come detrazione ai sensi dell'articolo 4.5 del MTR € **116.188** nella colonna del gestore e il corrispondente valore dell'IVA nella colonna del Comune, pari a € **11.619**.

Queste detrazioni corrispondono alla differenza tra il risultato del PEF predisposto dal gestore con il metodo MTR e i canoni contrattuali.

Ciclo integrato RU	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Data calcolato (C) Data MTR	Ambito tariffario/Comune di Abano Terme		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	166.969		166.969
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	-		-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	1.092.806		1.092.806
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	885.848		885.848
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>OP</sup> <sub>TV</sub>	G	-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	9.041		9.041
Fattore di Sharing - b	E	0,6		0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	5.424		5.424
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR <sub>CONAI</sub>	G	350.911		350.911
Fattore di Sharing - b(1+w)	E	0,84		0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR <sub>CONAI</sub>	E	294.765		294.765
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>	G	539.765		539.765
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,73		
Rateizzazione r	E	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E	394.028		394.028
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		145.141	145.141
<b>ΣTV<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>1.451.405</b>	<b>145.141</b>	<b>1.596.546</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	412.535		412.535
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	1.031	77.554	78.586
Costi generali di gestione - CGG	G	310.910	19.382	330.292
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	218.736	218.736
Altri costi - COal	G	14.149		14.149
Costi comuni - CC	C	326.090	315.672	641.762
Ammortamenti - Amm	G	263.609		263.609
Accantonamenti - Acc	G	-	142.762	142.762
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	142.762	142.762
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	174.073		174.073
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>	G	12.380		12.380
Costi d'uso del capitale - CK	C	450.062	142.762	592.824
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>OP</sup> <sub>TV</sub>	G	-	218.736	218.736
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>TF</sub>	G	662.768		662.768
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,73		
Rateizzazione r	E	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E	483.820		483.820
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		167.251	167.251
<b>ΣTF<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>1.672.507</b>	<b>406.949</b>	<b>2.079.456</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	116.188	11.619	127.807
<b>ΣT<sub>1</sub> = ΣTV<sub>1</sub> + ΣTF<sub>1</sub></b>	<b>C</b>	<b>3.007.724</b>	<b>540.471</b>	<b>3.548.195</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		22.236	22.236
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>OP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter. 1 del MTR - COS <sup>OP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo			-
<b>ΣTV<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>1.451.405</b>	<b>145.141</b>	<b>1.596.546</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>OP</sup> <sub>TF</sub>	facoltativo		13.200	13.200
<b>ΣTF<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>1.672.507</b>	<b>420.149</b>	<b>2.092.656</b>
<b>ΣT<sub>1</sub> = ΣTV<sub>1</sub> + ΣTF<sub>1</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub>)</b>	<b>C</b>	<b>3.007.724</b>	<b>553.671</b>	<b>3.561.395</b>
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter. 2 del MTR - RCND <sub>TV</sub>				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter. 2 del MTR - RCND <sub>TV</sub>	facoltativo			
<b>ΣT<sub>1</sub> = ΣTV<sub>1</sub> + ΣTF<sub>1</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub></b>	<b>C</b>			<b>3.561.395</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
% rd	G			77%
q <sub>0.2</sub>	G	13.083.619	13.083.619	13.083.619
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G	22,99	4,13	27,12
fabbisogno standard C <sub>std</sub> €/cent/kg	E			42,863
costo medio settore C <sub>med</sub> €/cent/kg	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y <sub>1</sub>	E	-0,06		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y <sub>2</sub>	E	-0,2		
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y <sub>3</sub>	E	-0,01		
<b>Totale y</b>	<b>C</b>	<b>-0,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>	<b>0,73</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
r <sub>PI</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>1</sub>	E			0,10%
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>1</sub>	E			0,00%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>1</sub>	E			0,00%
coefficiente per l'emergenza COVID-19 - C <sub>19</sub> <sub>2020</sub>	facoltativo			
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>C</b>			<b>1,6%</b>
<b>(1+p)</b>	<b>C</b>			<b>1,016</b>
<b>ΣT<sub>1</sub></b>	<b>C</b>			<b>3.561.395</b>
<b>ΣTV<sub>1</sub></b>	<b>E</b>			<b>2.710.320</b>
<b>ΣTF<sub>1</sub></b>	<b>E</b>			<b>875.708</b>
<b>ΣT<sub>1</sub></b>	<b>C</b>			<b>3.586.829</b>
<b>ΣT<sub>1</sub> / ΣTV<sub>1</sub></b>	<b>C</b>			<b>0,9931</b>
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>3.561.395</b>
<b>delta (ΣT<sub>1</sub> - ΣTmax)</b>	<b>C</b>			<b>-</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
riclassifica TV <sub>1</sub>	E			1.596.546
riclassifica TF <sub>1</sub>	E			1.964.849
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
<b>celle contenenti formule/totali</b>



## **CITTA' DI ABANO TERME**

**PROVINCIA DI PADOVA**

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

### **Deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020**

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

- in ordine alla regolarità tecnica;

#### **PARERE FAVOREVOLE**

Data, 22.12.2020

IL DIRIGENTE

Leonardo MINOZZI

- in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

#### **PARERE FAVOREVOLE**

Data, 22.12.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Carlo SARTORE

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

*STEFANIA CHIARELLI*

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

*DOTT. CARLO SARTORE*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---